

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento triennale del Medico Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

**VERBALE DI GARA N. 3
(SEDUTA PUBBLICA)**

L'anno **duemiladodici** il giorno **25** del mese di **luglio**, alle ore 15:30 negli Uffici del Settore 5, sito in Chieti in Via Discesa delle Carceri, 1, alla presenza dei signori:

- **Ing. Carlo CRISTINI** - Presidente della commissione giudicatrice
- **Ing. Cludio MENNA** - Componente della Commissione giudicatrice
- **Ing. Antonio FORESTA** - Componente della Commissione giudicatrice
- **Dott. Camillo GUERRINI** - Segretario

designati con Determinazione del Dirigente del Settore 5 n. 784 del 02/07/2012, quali componenti della Commissione Giudicatrice de qua;
nonché dei signori:

- De Felice Alfredo in rappresentanza della ditta Cedit sas
- Verratti Michele in rappresentanza della ditta CSA Group srl

Il Presidente alla ore 15.45 dichiara aperta la seduta dei lavori della commissione giudicatrice.


La Commissione prende atto che tutta la documentazione viene prelevata dal Presidente, così come depositata e custodita nella stanza del segretario chiusa a chiave in un apposito armadietto.

Inoltre da atto che in data 18 luglio 2012 con nota prot. n. 36480, si è provveduto a dare comunicazione, a mezzo fax, dell'odierna seduta pubblica a tutti i concorrenti, esclusi e ammessi.

Il Presidente, prima di procedere al riesame, illustra brevemente lo stato della gara e, precisamente, che sono pervenute n.13 domande di partecipazione alla gara di che trattasi di cui 12 escluse ed una sola ammessa, come da verbali nn. 1 e 2 già comunicati a tutte le ditte concorrenti a mezzo fax.

Fa inoltre presente che sono pervenute n. 7 richieste di riesame e/o chiarimenti e subito dopo procede alla disamina di esse e precisamente:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO



CEDIT sas (nota acquisita agli atti in data 4 luglio prot. n. 34004 a firma del Dott. De Felice delegato a rappresentare la Cedit sas);

La commissione con riferimento alla richiesta di riesame della ditta su indicata ritiene che la predetta infondata avendo esaminato correttamente la documentazione della ditta ammessa (Medica Sud srl).

RTI/INNOVA srl/ Dott.SANZARI (nota acquisita agli atti in data 9 luglio prot. n. 34789)

La commissione premette che il bando di gara rinvia, per quanto concerne i requisiti di partecipazione alla gara, al disciplinare.

Codesta ditta è stata esclusa, in quanto "la dichiarazione di capacità tecnica e professionale non corrisponde a quanto richiesto all'art. 5 punto 7 comma a) del disciplinare di gara".

Il disciplinare di gara, infatti al punto 7) precisa che la capacità tecnico-professionale deve essere dimostrata tramite elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione che il numero dei dipendenti delle società destinatarie del servizio, deve risultare maggiore o uguale a 376 unità, evidenziando che tale riferimento è valido per ciascuna annualità di servizi.

La *ratio* del requisito richiesto, è chiaramente quella di garantire che i partecipanti alla gara abbiano svolto per 3 anni consecutivi servizio analogo presso almeno una società con numero di dipendenti non inferiore a 376 unità, ossia pari al numero di dipendenti attualmente in organico presso la Provincia di Chieti.

In tal senso, nel corso della pubblicazione del bando, sono state forniti chiarimenti interpretativi alle ditte che ne hanno fatto richiesta evidenziando che la lettura del bando è quella sopra indicata.

Orbene, dagli atti di gara si evidenzia, relativamente alla annualità 2009, che la società Innova srl avrebbe svolto servizio di RSPD relativamente ad un ente con 250 dipendenti e il dott. Sanzari, sempre nel 2009, il servizio di medico competente relativamente ad un ente con 260 dipendenti.

Quindi, relativamente alla annualità 2009, né la società Innova srl né il dott. Sanzari hanno dimostrato il presunto requisito di capacità tecnico professionale riferito a servizi di RSPD e MC per destinatari con un numero di dipendenti maggiore di 376 unità.



Tuttavia, la Commissione, ferma restando l'interpretazione circa la *ratio* del punto 7 del disciplinare di gara, al fine di contemperare il principio del *favor participationis* con quello della *par condicio*, decide di invitare la ditta a voler fornire eventuali integrazioni in ordine alla sussistenza del requisito di capacità tecnico professionale con specifico riferimento al numero di dipendenti uguale o maggiore a 376, per ciascun servizio reso, per ciascun destinatario e per ciascuna annualità.

CSA GROUP (nota acquisita agli atti in data 9 luglio prot. n. 34696)

Nel richiamare quanto già esplicitato con riferimento alla ditta RTI/Innovasrl/Sanzari circa la *ratio* del requisito della capacità tecnico professionale, la Commissione evidenzia che, nell'anno 2009, la ditta CSA Group non ha svolto il servizio di MC per enti destinatari con un numero di dipendenti uguale o maggiore di 376.

Tuttavia, come anzidetto, la Commissione ferma restando l'interpretazione circa la *ratio* del punto 7 del disciplinare di gara, al fine di contemperare il principio del *favor*

SERVIZIO AMMINISTRATIVO



participationis con quello della *par condicio*, decide di invitare la ditta, a voler fornire eventuali integrazioni in ordine alla sussistenza del requisito capacità tecnico professionale con specifico riferimento al numero di dipendenti uguale o maggiore a 376, per ciascun servizio reso, per ciascun destinatario e per ciascuna annualità

FORGEST (nota acquisita agli atti in data 9 luglio prot. n. 34676)

All'esito della disamina dell'istanza, la Commissione decide come segue:

- quanto all'art. 5 punto 1 lett. q) del disciplinare di gara, ritiene che la violazione sia meramente formale e che quindi si tratti di documento assoggettabile a regolarizzazione in virtù del principio del *favor participationis*; invita pertanto la ditta ad integrare la dichiarazione ex Legge 68/99 già resa, precisando il numero chiaro ed univoco dei dipendenti
- quanto all'art. 5 punto 1 lett. k) con riferimento all'art. 6 del disciplinare di gara, dalle dichiarazioni sostitutive rese e precisamente da Luigi Gaetano (Legale Rappresentante), da Antonio Gaetano (Procuratore) e da Giuseppe Giovanni (I Direttore Tecnico, Procuratore), si comprende che l'omissione del "non" costituisce un mero errore materiale.

Resta quindi inteso che la Ditta, potrà essere riammessa alla gara solo previa regolare integrazione della documentazione su richiesta.

Il Signor De Felice Carlo in rappresentanza della Cedit sas, presente alla seduta, chiede di mettere a verbale le seguenti dichiarazioni:


- Dichiaro che bisogna dare seguito a quanto riportato nel disciplinare di gara e principalmente a quanto riportato a pag 8-9 e 10 dove si stabilisce che la mancanza di alcuno dei requisiti comporterà l'esclusione dell'impresa senza richiesta di ulteriori chiarimenti;
- Inoltre dichiaro che le controdeduzioni pervenute entro il 9 luglio 2012 erano già state esaminate il 9 luglio 2012 e respinte e che le decisioni erano state già lette e assunte.
- Dichiaro infine di ritenere a questo punto inutile la propria presenza in rappresentanza della ditta Cedit sas e così alle ore 15.15 abbandona la seduta.

QSM (nota acquisita agli atti in data 9 luglio prot. n. 34696);

Si precisa che la ditta QSM srl è stata esclusa in quanto "la dichiarazione di capacità tecnica e professionale non corrisponde a quanto richiesto all'art. 5 punto 7 comma a) del disciplinare di gara".

Sul punto valga quanto già detto con riferimento alla ditta RTI/Innova srl/Dott. Sanzari, precisando che, nel caso di specie, nell'anno 2009 né il servizio di RSPP né il servizio

SERVIZIO AMMINISTRATIVO



di MC sono stati svolti per enti destinatari con un numero di dipendenti uguale o maggiore di 376.

Nel 2010 e nel 2011 la succitata condizione risulta permanere per il servizio di MC. Nel caso di specie, la Commissione ritiene di non richiedere l'integrazione di cui all'art. 5, punto 7, comma a), come nel caso della RTI/Innova srl/Dott. Sanzari e della CSA Group srl, poiché, difettando anche l'ulteriore requisito, non regolarizzabile, né integrabile, la ditta comunque andrebbe soggetta ad esclusione.

Pertanto la Commissione giudicatrice conferma il provvedimento di esclusione come da verbale n. 1 del 3 luglio 2012.

PROFESSIONALE SERVICE (nota acquisita agli atti in data 18 luglio prot. n. 36566);

La Commissione giudicatrice decide di non riammettere alla gara la ditta in questione, confermando così il provvedimento di esclusione poiché il certificato dei carichi pendenti, non prodotto, non può costituire né oggetto di regolarizzazione, in quanto totalmente mancante, né di integrazione, poiché si andrebbe a violare il principio della par condicio.

SEA spa (nota acquisita agli atti in data 20 luglio prot. n. 37119);


All'esito della disamina dell'istanza, la Commissione decide come segue:

- quanto all'art. 5 punto 1 lett. q) del disciplinare di gara, ritiene che la violazione sia meramente formale e che quindi si tratti di documento assoggettabile a regolarizzazione in virtù del principio del *favor participationis*; invita pertanto la ditta ad integrare la dichiarazione ex Legge 68/99 già resa, precisando il numero chiaro ed univoco dei dipendenti.

Il Presidente alle ore 16.25 dichiara chiusa la seduta pubblica e tutti i plichi vengono custoditi nella stanza del segretario chiusi a chiave in un apposito armadietto.

Letto, confermato e sottoscritto:


Il Presidente




Il Componente



Il Componente



Il Segretario



SERVIZIO AMMINISTRATIVO